

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
ai sensi dell'art. 2443, comma 1, e dell'art. 2441, comma 6, Codice Civile**

**Conferimento di nuova delega al Consiglio di Amministrazione
ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile**

Signore Socie e signori Soci,

Banca 360 Credito Cooperativo FVG – Società cooperativa (già BancaTer Credito Cooperativo FVG – Società cooperativa) all'atto dell'adesione al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca ha sottoscritto il contratto di coesione conformemente a quanto previsto dalla normativa di settore, nello specifico l'art. 37-bis del d. lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (di seguito il "TUB").

Con il contratto di coesione è stato altresì stipulato quale parte integrante ed essenziale dello stesso anche l'accordo di garanzia con il quale la Capogruppo e le Banche aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo si obbligano reciprocamente a garantire, in via solidale, le passività tempo per tempo esistenti di ciascuna altra Parte e ad assicurare la rispettiva solidità e liquidità di ciascuna di esse.

Nel novero degli interventi di sostegno infra Gruppo, l'articolo 15 dell'accordo di garanzia conferisce alla Capogruppo Cassa Centrale Banca, nel caso la stessa riscontri l'esigenza di un intervento di capitale in favore di una Banca Affiliata, il diritto di comunicare all'Affiliata interessata la necessità di emettere azioni di finanziamento ai sensi dell'articolo 150-ter del TUB, riservate alla Capogruppo. Lo stesso accordo di garanzia definisce, all'articolo 17, le modalità di emissione delle azioni di finanziamento prevedendo, inter alia, che: *"entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione da parte della Capogruppo, l'organo con funzione di supervisione strategica della Banca Affiliata delibera l'emissione di azioni di finanziamento riservate in via esclusiva alla sottoscrizione della Capogruppo per il valore indicato dalla Capogruppo stessa..."*.

La circolare nr. 285 del 17 dicembre 2013 e ss.mm., Parte terza, Capitolo 6, Sezione IV trattando degli statuti delle Banche aderenti ad un Gruppo Bancario Cooperativo dispone che *"Lo statuto delle banche di credito cooperativo affiliate prevede la possibilità di emettere azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter sottoscrivibili dalla capogruppo, aventi le caratteristiche indicate nel par. 2 della Sezione III. Per assicurare la tempestività degli interventi di ricapitalizzazione, lo statuto contiene la clausola con cui è attribuita agli amministratori, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale, a servizio dell'emissione di azioni di finanziamento, fino all'ammontare determinato su indicazione della capogruppo. La clausola deve essere rinnovata a ogni scadenza del periodo massimo (5 anni) previsto dal codice civile"*.

Considerato che la delega ex art. 2443 conferita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea straordinaria della Società in data 10 novembre 2018 è scaduta, il

Consiglio di Amministrazione è chiamato a proporre all'Assemblea straordinaria dei Soci di deliberare:

- (i) l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una nuova delega con facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, a servizio dell'emissione di azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter del TUB, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data dell'iscrizione della delibera di aumento del capitale sociale al registro delle imprese per un ammontare nominale massimo di Euro 14.000.001,06 (quattordicimilioneuno/06) mediante emissione di massime n. 5.426.357 (cinquemilioni quattrocentoventiseimilatrecentocinquantesette) azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter del TUB, del valore nominale di Euro 2,58 (due/58) ciascuna, con eventuale sovrapprezzo e **con esclusione del diritto** di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5 Codice Civile, sottoscrivibili dalla Capogruppo Cassa Centrale Banca;
- (ii) la modifica dello statuto sociale della Società, segnatamente all'articolo 21.3, sulla base dello schema statutario tipo adottato dalle banche di credito cooperativo aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo.

L'importo è stato determinato dalla Capogruppo considerando il massimo tra il rischio di capitale generato nell'ambito dell'Accordo di Garanzia con la Capogruppo e l'1% dei TREA individuali (al 31/12/2022), arrotondando gli importi per eccesso ai 500.000 euro.

I dati utilizzati sono i seguenti:

	Importo
Rischio di Capitale Generato (IPS 01/07/2022 - 30/06/2023)	2.092
TREA al 31/12/2022	1.366.476.479
1% del TREA	13.664.764

La delega in oggetto è prevista nell'articolo 21.3. del testo statutario:

"A seguito delle deliberazioni assunte in data 19 maggio 2024, l'assemblea straordinaria della Società ha deliberato di attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento entro il termine del 30 maggio 2028, per un ammontare nominale massimo di Euro 14.000.001,06 (quattordicimilioneuno/06), mediante emissione di massime n. 5.426.357 (cinquemilioni quattrocentoventiseimilatrecentocinquantesette) azioni di finanziamento ai sensi dell'articolo 150-ter, del TUB, del valore nominale di Euro 2,58 (due/58) ciascuna, con eventuale sovrapprezzo e con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, Codice Civile, sottoscrivibili dalla Capogruppo."


Come poc'anzi precisato, il conferimento di nuova delega ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, nonché le modifiche statutarie che saranno approvate dall'Assemblea Straordinaria che sarà convocata in 1^ convocazione il prossimo 29 aprile 2024 e, occorrendo, in seconda convocazione il 19 maggio 2024, saranno efficaci a decorrere dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese della delibera assembleare di aumento del capitale sociale, deposito che interverrà successivamente alla ricezione della prescritta attestazione di conformità rilasciata dall'Autorità di Vigilanza ai sensi delle disposizioni di Vigilanza (circolare Banca d'Italia nr. 285, Parte terza, Capitolo 6, Sezione IV).



La delega all'aumento di capitale, vista anche l'ampiezza dei termini sottoposti all'approvazione dell'Assemblea, permetterà al Consiglio di Amministrazione la dovuta flessibilità e tempestività per raccogliere, nel corso del quinquennio successivo alla data della delibera assembleare di approvazione, i necessari mezzi finanziari avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale, attuale e prospettica, della Banca.

Pordenone-Udine, 11 marzo 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca 360 Credito Cooperativo FVG – Società cooperativa



(Luca Occhialini)

